

Prot.: 403922 /RU Roma, 29 ottobre 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto l'articolo 62-quater, del decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 1124, della legge n. 178 del 2020, in particolare il comma 4, il quale prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati;

Vista la determinazione direttoriale del 18 marzo 2021 n. 83685 con la quale è stata data attuazione a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 3, della suddetta determinazione direttoriale, con il quale è stato stabilito che con provvedimento dell'Agenzia può essere disposto l'impiego di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi da parte del soggetto autorizzato e del rappresentante fiscale che sono tenuti ad adottarle entro sessanta giorni;

Considerata la necessità di informatizzare il processo di trasmissione dei prospetti riepilogativi secondo i tracciati record "Q" e "M" pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi alle immissioni in consumo e all'imposta di consumo dovuta per i prodotti liquidi da inalazione, al fine di migliorarne le modalità di acquisizione e raggiungere più elevati standard di semplificazione procedurale e di controllo;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

Articolo 1

I soggetti autorizzati alla commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione, a partire dal 1° novembre 2021 sono tenuti ad adottare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della determinazione



IL DIRETTORE GENERALE

direttoriale del 18 marzo 2021 n. 83685, entro sessanta giorni, le nuove procedure informatizzate per la trasmissione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dei prospetti riepilogativi di cui all'articolo 5, comma 3 e all'articolo 6, comma 7 della medesima determinazione.

00000000000000

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia ad ogni effetto di legge ed entra in vigore a decorrere dal 1° novembre 2021.

Marcello Minenna